

**IN BREVE n. 036-2015**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **RICERCA e INNOVAZIONE IN MEDICINA - PREMIO GIORNALISTICO** **“RICCARDO TOMASSETTI” (scadenza bando 15 novembre 2015)**

Ha preso il via l'ottava edizione del Premio giornalistico "Riccardo Tomassetti", promosso anche quest'anno dal Master "Le Scienze della vita nel Giornalismo e nei rapporti Politico-istituzionali" (SGP) della Sapienza - Università di Roma.

Il Premio è riservato ai giovani giornalisti che al 1° gennaio 2015 non abbiano ancora compiuto 35 anni, che invieranno i loro elaborati sul tema “Ricerca e Innovazione in Medicina”, in formato testo, audio o video, realizzati nel corso del 2015.

Il miglior servizio si aggiudicherà un premio di 2.000 euro. Quest'anno inoltre, nell'ambito dell'iniziativa, è stato istituito il Premio speciale “Nuove prospettive in Virologia”: il miglior servizio di taglio giornalistico su temi relativi a innovazioni terapeutiche, ricerche scientifiche e questioni sociali connesse con la Virologia, riceverà un premio di 1.000 euro.

La scadenza del bando di concorso è fissata al 15 novembre 2015. Per ulteriori informazioni e per visionare il bando di concorso si può visitare il sito [www.premiotomassetti.it](http://www.premiotomassetti.it).

Premio Giornalistico Riccardo Tomassetti - Ufficio stampa  
Via Flavio Domiziano 10 - 00145 Roma, Italy  
Tel. +39 (0)6 5417093 - Fax +39 (0)6 59601866  
[www.premiotomassetti.it](http://www.premiotomassetti.it) - [info@premiotomassetti.it](mailto:info@premiotomassetti.it)

**IN ALLEGATO A PARTE - IL BANDO 2015 (documento 198)**

### **DIMINUIRA' IL CARICO FISCALE?**

Diminuirà realmente il carico fiscale (oggi sulla bocca di molti nostri politici) o sarà solo apparente?

Dove reperire i soldi per diminuire il carico fiscale?

Già si parla di diminuire o togliere certe agevolazioni fiscali (detrazioni o deduzioni)....

Ma prima di incidere sulle famiglie perché non rivedere il regime privilegiato delle cooperative, l'accise ridotta sul gasolio per autotrasporto per certe merci e passeggeri (taxi compresi), l'accise sul carburante degli aerei, ecc. ecc. ....?

Meglio sarebbe tagliare le spese... ma come? Meno Stato e più privato? Ma attenzione di non incorrere a meno tasse, ma a più spese per servizi... attenzione al gioco del tirare la coperta .....

La **deduzione** comporta una diminuzione del reddito imponibile sul quale si devono applicare le aliquote crescenti IRPEF cioè la sottrazione di certe spese sostenute dal contribuente prima di calcolare le tasse da pagare. Ovviamente più alto è l'imponibile, tanto maggiore sarà il beneficio fiscale.

La **detrazione** comporta un abbattimento dell'IRPEF lorda pari a una determinata percentuale dell'onere detraibile cioè una sottrazione di determinati costi direttamente dall'imposta da versare. E' una forma più equa non essendo agganciata direttamente al reddito, ma all'imposta da versare.

## **IL TORMENTONE DELLE PENSIONI** (mpe)

Da tempo è iniziato il tormentone delle pensioni, bancomat di stato, toccasano in caso di ristrutturazioni aziendali .... , ma anche giusta aspirazione di un dignitoso traguardo del lavoratore dopo anni di contribuzione a valore corrente, ormai da diversi lustri pari a un terzo della busta paga...

Ora, per tutto il periodo della transizione, di fronte un grosso salto in avanti dell'età pensionabile il legislatore si trova a dover affrontare al grosso problema dell'accesso nel mondo del lavoro dei giovani.

Ed ecco, dunque, da un lato la rottamazione già in atto nel pubblico impiego al raggiungimento del vecchio limite di età avendo maturato il diritto all'assegno di pensione, ma anche un passo indietro verso una pensione anticipata però con la limatura per non intaccare l'equilibrio di cassa sia nel breve che nel lungo termine...dunque caro lavoratore se vuoi anticipare la tua uscita dal mondo del lavoro rassegnati ad un assegno di pensione più basso....principio già in atto da anni presso la Fondazione Enpam che prevede la possibilità di uscita però con un trattamento soggetto alle decurtazioni in base a coefficienti di adeguamento in relazione alle aspettative di vita.

Ma quale il giusto spartiacque per dare la possibilità ai giovani di entrare precocemente nel mondo del lavoro per crearsi una pensione e nel contempo alimentare nuova linfa alle casse previdenziali?

Ed ecco i tira molla...che dovrebbero peraltro basarsi sui calcoli attuariali di sostenibilità nel tempo e non a pressioni politiche.


Anche l'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero, che ha dato la firma all'inasprimento dei requisiti nell'ormai lontano 2011 è convinto della necessità di introdurre una maggior flessibilità nei meccanismi di pensionamento: lo permette il cambiamento di un contesto rispetto alla condizioni di emergenza nelle quali nacque la riforma ora superate con evidenti altre necessità.

Certo, nelle riforme bisognerebbe sempre avere una maggior considerazione del raggio temporale e non essere costretti alla politica del mordi e fuggi che guarda solo all'oggi e ignora il domani...tanto verranno altri!

Lavoratori e pensionati sbigottiti e timorosi di un nuovo caos e ulteriori tagli e balzelli sono alla finestra ..... e sperano di non essere capri espiatori di certe situazioni e decisioni.

## **PENSIONI e INTERVISTA RENZI**

30.8.2015. - CORRIERE DELLA SERA - Intervista di Aldo Cazzullo a Matteo Renzi. Domanda: “*Ci saranno interventi sulle pensioni più alte?*”. Risposta: “*No, non sono all’ordine del giorno*”



*Sarà vero? .... Speriamo !*

## **BLOCCO PENSIONI - ASSOUTENTI SAVONA: PRONTI PER I RICORSI**

Assoutenti Savona si schiera a tutela dei consumatori e prepara i ricorsi per chi vuole chiedere l’immediata applicazione della sentenza della Corte Costituzionale attraverso la ricostituzione della pensione. Tutto ciò a seguito della recente sentenza della Corte Costituzionale che ha abrogato la legge del 2011 che bloccava le pensioni che nel 2012 superavano € 1.405,05 e € 1.443,00 nel 2013.

Infatti spiega il presidente, Avv. Maria Laura Ragazzi, «in data 18 maggio il governo ha emanato un decreto sulla base del quale, chi nel biennio 2012/2013 prendeva una pensione superiore a sei volte la “minima”, non ha diritto a nessun risarcimento, mentre chi percepiva una pensione tra tre e sei volte il minimo INPS avrà solo una parte di quanto dovrebbe prendere. Con tale ricorso si mira anche a far applicare il corretto calcolo delle rate pensionistiche future considerato che per la pensione in pagamento nel corrente mese di giugno la sentenza non è stata applicata».

Chi fosse interessato deve presentarsi presso la sede ubicata in Via Marexiano 29 a Borghetto S.S., negli orari d’ufficio, dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.30 alle 12.30 e venerdì dalle 16.00 alle 18.00 o presso lo sportello “assistenza legale” in Ceriale Via Acqui 90.

Per procedere i pensionati dovranno: richiedere all’Inps il modello ObisM, relativo agli anni in cui è stato negato l’adeguamento a partire dal 2012, che consiste in un prospetto con indicato l’importo totale della pensione che è stato erogato nell’anno comprensivo di tredicesima; recapitare il modello ObisM e fornire questi dati alla sede di Borghetto S.S: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, numero libretto pensione per inoltrare la diffida all’ente pensionistico e poi procedere in Tribunale. La sentenza costituirà titolo esecutivo per il/la pensionata per recuperare il credito.

## **NEL PAESE DELL’EVASIONE E DELLA PRESSIONE FISCALE E’ DIFFICILE ANCHE PAGARE**

da Sole 24 ore di lunedì 31 agosto 2015 - Lettere al Direttore

Trovo paradossale che in un Paese in cui ci si lamenta dell’evasione fiscale e del peso delle tasse, a volte si faccia pure fatica a pagare le tasse. Il mio caso: ho cambiato casa a Milano e ho svolto tutte le relative pratiche, compresa la comunicazione per la tassa rifiuti. A quasi un anno di distanza però non mi è arrivato l’avviso di pagamento. Ho approfittato dell’agosto a Milano per andare di persona a risolvere eventuali problemi. Uffici deserti. Parte il personale, esclusivamente impegnato però a respingere chi non avesse un appuntamento per rimandarlo a un numero telefonico. Numero che ho composto e che mi ha rimandato a una mail alla quale, dopo due settimane, ancora nessuno ha risposto. Risultato: per ora non so se potrò pagare entro la scadenza. E magari arriverà una cartella esattoriale.

*Quante volte ho denunciato le difficoltà che incontra il contribuente per pagare le tasse...e gridato: “dovere del contribuente è quello di pagare le tasse, ma è anche un suo diritto non dovere impazzire per pagarle”... ma tutto tace e si schiavizza il cittadino onesto...nel medioevo il gabellato era anche bastonato!*

**LA PRESTAZIONE OCCASIONALE NON E' SOGGETTA A IVA** da Sole 24 ore  
- risposta 2901

**D** - Uno sportivo non professionista, persona fisica senza partita Iva, deve compiere una scalata. Data l'onerosità dell'impresa, riceverà dei soldi da alcune società a titolo di sponsorizzazione. In cambio, esporrà sulla propria attrezzatura i marchi degli sponsor.

Quale è il trattamento fiscale ai fini Irpef e Iva, sia per lo sportivo che per le aziende sponsor? È sufficiente che lo sportivo emetta una ricevuta? Eventualmente, i soldi ricevuti sono da inquadrare come reddito sportivo e da assoggettare alla relativa disciplina?

**R** - I corrispettivi conseguiti da un soggetto, nell'ambito di una prestazione sportiva dilettantistica, a fronte del suo impegno a pubblicizzare i marchi commerciali di alcune imprese sponsorizzatrici, costituiscono reddito diverso derivante dall'assunzione dell'obbligo di "fare, nonfare, permettere" di cui alla lettera l) articolo 67 Tuir, che andrà dichiarato nella sezione II-A del quadro RL di Unico persone fisiche. La prestazione non rileva ai fini Iva, atteso il carattere dell'occasionalità con cui viene resa. Il conseguimento del corrispettivo può essere certificato dal rilascio di una quietanza che evidenzierà anche la ritenuta Irpef operata alla fonte dalle società committenti in quanto rivestono la qualifica di sostituti d'imposta. La quietanza rappresenta per questi ultimi il documento fiscale idoneo a giustificare la deducibilità dal reddito d'impresa dell'onere così sostenuto.

**L'EREDE INCAPIENTE PERDE LA DETRAZIONE** da Sole 24 ore - risposta 2887

**D** - Nel 2012, mio suocero ha effettuato un importante lavoro di ristrutturazione sulla propria e unica casa di residenza con l'intento di fruire delle detrazioni fiscali. Tuttavia, per una serie di motivi, nel 2013 e nel 2014 non ha presentato il 730, saltando le prime due rate. Nel 2014 è poi deceduto, lasciando in eredità a mia moglie la casa e disponendo espressamente nel testamento il trasferimento dei benefici fiscali derivanti dalla ristrutturazione dell'immobile. Tuttavia, mia moglie non lavora ed è fiscalmente a mio carico. Considerando che siamo anche in regime di comunione dei beni, potrei fruire io, che ho un reddito regolare, di questo beneficio fiscale inserendo nel mio 730 le rate residue? C'è qualche soluzione legalmente praticabile?

**R** - La risposta è negativa. Se l'erede non ha capienza Irpef perde il diritto alla detrazione, non potendo lo stesso essere trasmesso al coniuge convivente. Il coniuge convivente può fruire della detrazione sempre a condizione che sia convivente con la moglie da prima dell'inizio dei lavori di ristrutturazione. La detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 47, della legge 190/2014; si veda anche la guida al 50% su [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it)) si applica anche in favore dei familiari conviventi (coniuge, parente entro il terzo grado, affini sino al secondo grado) in quanto detentori del fabbricato medesimo. A quest'ultimo riguardo, l'agenzia delle Entrate, nell'ambito della risoluzione n.184/E 12 giugno 2002, ha tenuto a precisare che il familiare convivente del possessore o detentore dell'immobile può essere ammesso a fruire della detrazione Irpef, a condizione che: sussista la situazione di convivenza sin dal momento di inizio dei lavori di ristrutturazione; le spese risultino effettivamente a carico del familiare convivente (fatture intestate al coniuge e bonifici emessi da suo conto corrente, coniuge intestatario delle fatture). Nel caso di specie, il diritto alla detrazione per la moglie incapiente è stato acquisito non a titolo originario, ma successivamente, con la morte del genitore. In sostanza, il marito non può fruire della detrazione per le rate residue in qualità di coniuge convivente con l'erede. Per le quote non detratte dal defunto, l'erede avrebbe diritto al rimborso presentando apposita istanza all'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 38 del Dpr 602/73.

## **TELEGRAMMI e RACCOMANDATE: BASTA LA RICEVUTA**

...La lettera raccomandata o il telegramma, anche in mancanza dell'avviso di ricevimento, costituiscono prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta di spedizione, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale e telegrafico, dell'atto destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso...

*Corte di Cassazione sezione III civile - sentenza numero 10284 del 27 luglio 2001*

### **Codice Civile**

#### **Art. 1335. Presunzione di conoscenza.**

La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia.

## **RIFORME IN PREVIDENZA e OBLIO DEI DIRITTI ACQUISITI**

La coperta è corta e attenzione alle tante promesse dei politici .... Le risorse non ci sono e per dare qualcosa a qualcuno, bisogna togliere a qualcun altro.

Ed ecco il solito bancomat ... le pensioni.

Lo Stato italiano ha più volte dimostrato di ignorare, in campo pensioni, il concetto del "diritto acquisito" ... non solo per chi è in servizio, ma anche per i già pensionati che hanno cominciato ad essere gabellati con tagli retroattivi...

Meraviglia ha destato la recente circolare Inps che per tagli su pensioni e indennità premio di servizio per i casi di retribuzioni oltre il tetto dei 240mila, parla chiaramente: bisogna tener presente nell'applicazione il concetto del pro-rata !

## **PENSIONI - LA CIDA PROSEGUE LA BATTAGLIA CONTRO IL BLOCCO DELLA INDICIZZAZIONE**

A seguito all'approvazione della Legge n. 109 del 17 luglio 2015, è stato convertito il provvedimento del Governo emesso in esito alla sentenza n. 70/2015 della Consulta che non ha previsto alcun riconoscimento per le pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo INPS e importi del tutto irrisori per pensioni inferiori.

Pertanto la Cida in rappresentanza dei dirigenti annuncia l'avvio dei ricorsi contro il decreto legge 65/2015 che non ha riconosciuto l'adeguamento delle pensioni superiori a 6 volte il trattamento minimo Inps:

*"Dall'esame della suddetta normativa, afferma la Cida che rappresenta gli interessi dei dirigenti, è emerso che sono rimasti immutati tutti i profili su cui si è basata la pronuncia di incostituzionalità con riferimento alla c.d. Legge Fornero che aveva bloccato la perequazione automatica per il 2012 e 2013 per le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo INPS. Pertanto, al termine di un approfondito esame tecnico, si è deciso di confermare la riassunzione della causa "Cardinale/INPS" presso il Giudice del Lavoro del Tribunale di Palermo che aveva sollevato il fumus boni iuris della nostra richiesta di incostituzionalità, attivata dallo Studio Orrick per evitare la decadenza dei termini, con udienza già fissata per il 28 ottobre prossimo.*

*Sarà, quindi, il primo pronunciamento (fatto salvo un eventuale rinvio) da parte di un*

*tribunale che valuterà la sussistenza delle condizioni per un nuovo rinvio alla Corte Costituzionale, che potrebbe addirittura essere anticipato dal Tribunale di Avellino presso cui pende uno dei precedenti ricorsi che verrà discusso il 5 ottobre prossimo”.*

 *Il blocco dell'adeguamento del costo della vita per le pensioni superiori a sei volte il minimo, se da un lato può sembrare un sacrificio necessario per chi non ha redditi bassi d'altro fa “imbufalire” coloro che vedono colpiti solo i redditi da pensione e non gli altri come vorrebbe prima di tutto la logica e poi lo spirito stesso della Costituzione italiana.*

*I pensionati ritengono che se sacrifici vanno fatti questi devono essere fatti con la leva fiscale, che è progressiva, e coinvolge, almeno in teoria, tutti.*

## **MEDICI, PER I LIBERI PROFESSIONISTI CHANCE PENSIONE**

**ANTICIPATA** da DoctorNews n.148 a.XIII di giovedì 3 settembre 2015 a cura di Mauro Miserendino

D'accordo, per i medici liberi professionisti si prospettano tempi duri: per il governo sono gli unici a mantenere la responsabilità contrattuale e a continuare a provare la propria innocenza nei giudizi per responsabilità civile; e dal 2016 devono pure iscriversi al sistema Tessera sanitaria per inviare i dati delle prestazioni offerte ai pazienti. Qualcuno però potrà consolarsi leggendo l'articolo 18 bis del Nuovo Regolamento del Fondo generale Enpam, datato 2012 e relativo alla contribuzione previdenziale in quota B. L'articolo dice che a 60 anni e 6 mesi (quest'anno, ma saranno 61 nel 2016) ci si può collocare in pensione anticipata se si hanno almeno 35 anni di contributi e 30 di anzianità di laurea. E, se si vuole, una volta in pensione si può persino continuare a lavorare cumulando i redditi pensionistici e di libera professione. «Certo, sul reddito da lavoro autonomo anche da pensionati si continueranno a versare i contributi», dice Marco Perelli Ercolini, vicepresidente vicario Federspev. «Per il libero professionista puro, che quest'anno versa aliquota contributiva piena del 13,50% la contribuzione sull'attività residuale scende al 6,75% del reddito. Ma a chi invece ha versato in misura ridotta (2%), conviene meno continuare a lavorare perché la contribuzione sull'attività libero professionale svolta non si dimezza ma si alza, appunto dal 2 al 6,75%». In alternativa chi vuole andare in pensione più tardi deve sapere che l'età per la pensione di vecchiaia è 66 anni e 6 mesi (ma ogni anno si cresce di 6 mesi e nel 2018 si potrà andar via solo a 68 anni!) e che comunque per ciascun anno di lavoro in più rispetto al "minimo sindacale" dei 60 anni e mezzo matura un 1,25% in più nel montante contributivo. «Per ogni anno in meno di lavoro maturano inoltre circa tre punti percentuali di valore in meno dell'assegno per l'adeguamento all'aspettativa di vita oltre a quanto previsto dal coefficiente di rendimento (1,25 per anno), e ciò va tenuto in conto al momento di anticipare l'addio», conclude Perelli, di recente nominato membro dell'Osservatorio previdenziale Enpam. «C'è poi da tenere conto di ulteriori possibili vantaggi per chi resta al lavoro più a lungo. Al libero professionista l'Enpam consente di protrarre la contribuzione previdenziale fino a 70 anni; e dall'età pensionabile al limite dei 70 anni l'aliquota di rendimento applicata ai contributi versati cresce di un 20%. Va infine ricordato che i contributi previdenziali sono sempre interamente deducibili dal reddito, il che potrebbe consentire un discreto alleggerimento della pressione fiscale complessiva». "Più stanchi ma più ricchi" si potrebbe dire, per chi va in pensione tardi, «e difatti la scelta di continuare a lavorare sembra convenire a chi ha famiglia o guarda alla prospettiva di lasciare agli eredi, in caso di reversibilità, un reddito più alto, mentre la scelta del "pochi maledetti e subito" conviene a una fascia eterogenea di professionisti: da chi si prospetta un arco temporale di vita limitato a chi ha voglia di godersi un cambiamento di vita, o anche una diversa scelta lavorativa».

**PER APPROFONDIMENTI VEDI BREVI 34/2015**

## **UN TITOLO DI SPALLA DEL CORRIERE DELLA SERA**

**Generazioni e nuove pensioni. Il dilemma: chi va tutelato?** (Corriere della sera di venerdì 4 settembre 2015)

Generazioni e nuove pensioni grosso problema, ma una cosa va tenuto presente: non si parli di chi tutelare, se tizio o caio, perché il più delle volte la tutela è stato ed è un togliere da uno per darlo all'altro... Si rispettino piuttosto i diritti acquisiti e si evitino i favoritismi, pretendendo da ciascuno l'impegno onesto nel tirare avanti la baracca.

## **DALLA CASSAZIONE**

**Prestazioni eccedenti rispetto a quelle richieste dal datore, nessun danno da superlavoro**

Non ha diritto ad alcun ristoro del danno da superlavoro il dipendente che, autonomamente e senza che il datore di lavoro glielo avesse richiesto, ha assunto su di se compiti e responsabilità proprie di altri colleghi d'ufficio: infatti, non sussista alcuna responsabilità del datore sulla base dell'articolo 2087 del codice civile, in merito alle tutele che quest'ultimo deve adottare per tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. Nel caso specifico il datore di lavoro ha dato inoltre dimostrazione di aver posto in atto tutte le cautele necessarie per evitare il verificarsi del danno per escludere la sua responsabilità.

*Corte di Cassazione Civile sezione Lavoro - sentenza numero 17438 del 21 maggio 2015  
pubblicata il 2 settembre 2015*

**[Sentenza sul sito della Cassazione](#)**